

PRIME VALUTAZIONI SUL DL SPENDING REVIEW E PAGAMENTI PA

Il decreto cosiddetto “*spending review*” (Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66) rappresenta una manovra di finanza pubblica che comporta numerosi interventi di interesse del settore, tra cui in particolare quelli relativi alla riduzione della spesa pubblica e ai pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Di seguito, si forniscono alcune prime valutazioni sulle questioni relative ai **pagamenti alle imprese**, all'**edilizia scolastica** ed ai lavori pubblici.

1- Pagamenti PA

Per quanto riguarda il tema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, il decreto-legge riprende in larga parte il testo del disegno di legge già esaminato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo scorso. Dal testo del disegno di legge, sono state però **stralciate alcune misure fondamentali per garantire il pagamento delle imprese di costruzioni**, come ad esempio quelle relative all'allentamento del Patto di stabilità interno.

Nella fattispecie, il decreto-legge interviene con misure destinate a:

1. **Pagare i debiti pregressi della Pubblica Amministrazione.** A questo fine, sono stati stanziati 6,77 miliardi di euro per anticipazioni di liquidità a favore di Regioni, enti locali e Sanità (alla quale saranno destinati almeno 1.370 milioni di euro); 2 miliardi di euro per anticipazioni di liquidità per favorire il pagamento dei debiti pregressi delle società partecipate dagli enti locali; 550 milioni di euro per i debiti dei Ministeri. Inoltre, per i debiti di parte corrente, è stata prevista la possibilità di cedere i crediti ad istituti finanziari con garanzia statale e eventuale intervento della Cassa Depositi e Prestiti.
2. **Evitare la formazione di nuovi debiti pregressi.**
3. **Monitorare i tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazione e l'importo dei debiti non pagati.**

I debiti di parte capitale, e quindi per lavori pubblici, risultano però sostanzialmente esclusi da questi interventi. Nelle misure per pagare i debiti pregressi, infatti, mancano misure di allentamento del Patto di stabilità interno (NB: per il settore, nell'80% dei casi il mancato pagamento è dovuto al Patto di stabilità interno) ed in quelle per evitare la formazione di nuovi debiti pregressi, manca in particolare una riforma strutturale del Patto e delle regole di contabilizzazione delle spese in conto capitale.

Tra gli interventi da giudicare positivamente figurano le norme relative alla certificazione dei crediti PA, proposte dall'Ance nell'ambito del ruolo di *rappporteur* sul tema dei pagamenti PA. Queste norme permetteranno alle imprese, in caso di ritardato pagamento della

PA, di accedere più facilmente allo smobilizzo in banca e alla compensazione con i debiti fiscali. Si tratta di:

- **Certificazione semi-automatica** dei debiti PA e relativo monitoraggio dei tempi di pagamento collegato alla fatturazione elettronica;
- Introduzione di **forti sanzioni** per i funzionari e le Amministrazioni che non procedono tempestivamente alla certificazione del credito;
- Obbligo per le PA di inserire una **data di pagamento** del credito anche nelle certificazioni rilasciate con riferimento ai lavori pubblici (l'obbligo era previsto solo per le spese correnti).

SINTESI PAGAMENTI:

- Il decreto-legge contiene un **intervento sostanzioso** sul tema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione che **offre una soluzione quasi definitiva al problema dei ritardi di pagamento ma solo per i debiti di parte corrente**;
- Per i **debiti di parte capitale, mancano sia misure per pagare i debiti pregressi** (allentamento del Patto di stabilità interno) **sia misure in grado di rimuovere le cause strutturali dei ritardi di pagamento**.
- Alcune norme positive sulla certificazione dei crediti, potrebbero favorire operazioni di cessione del credito dei debiti di parte capitale presso il sistema bancario.

2- Edilizia scolastica

Il decreto-legge contiene un primo intervento relativo alle scuole, articolato in due misure:

1. Un **allentamento del Patto di stabilità interno per 244 milioni di euro** (122 nel 2014 e 122 nel 2015) per interventi da avviare da parte dei Comuni. Le risorse verranno assegnate entro il 15 giugno 2014 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si tratta della prima risposta alle richieste pervenute dai sindaci entro il 15 marzo 2014 (il Presidente del Consiglio aveva chiesto di segnalare un progetto per comune indicando l'elemento che bloccava l'avvio degli interventi).

Lo dimostra il fatto che il provvedimento verrà adottato entro il 15 giugno 2014 (data entro la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva detto di voler avviare gli interventi) e con DPCM (fatto eccezionale per un provvedimento di allentamento del Patto di stabilità che viene di norma firmato dal Ragioniere dello Stato o, in alcuni casi, dal Ministro dell'Economia). Questi elementi certificano definitivamente che il Presidente del Consiglio vuole gestire in prima persona il programma sulle scuole.

2. Una **rapida ricognizione dello stato di attuazione dei programmi avviati negli ultimi anni**, funzionale ad una riprogrammazione delle risorse, da effettuare in sede CIPE, **aggiungendo 300 milioni di euro** di nuove risorse del FAS 2014-2020.

Anche in questo caso, si tratta di una risposta alle richieste pervenute dai sindaci. In sostanza, la fotografia scattata dal CIPE -presieduto dal Presidente del Consiglio- permetterà di recuperare risorse dai progetti non più attuali (alcuni sono stati programmati 10 anni fa e non costituiscono probabilmente più una priorità per gli enti interessati) da destinare, con l'aggiunta di 300 milioni nuovamente stanziati, a nuovi progetti (segnalati come urgenti dai sindaci entro il 15 marzo 2014).

SINTESI SCUOLE:

- Con l'articolo 48 del DL, il Presidente del Consiglio realizza **un primo intervento positivo sul tema delle scuole dando una risposta pragmatica e concreta alle richieste pervenute dai sindaci a metà marzo**.

- **Le misure che il Governo ha previsto sono in linea** –ed addirittura sembrano ispirate-
alle proposte formulate dall’Ance nel documento che il Presidente Buzzetti ha
inviato al Sottosegretario Delrio ad inizio marzo 2014.
- Dal provvedimento, si evince infine che la **questione è gestita in prima persona dal**
Presidente del Consiglio (anche gli atti tradizionalmente demandati al MEF sono
affidati al Presidente del Consiglio).

3- Locazioni passive della p.a.

Nell’ambito delle misure per contenere la spesa pubblica il decreto legge interviene con alcune modifiche e integrazioni a precedenti disposizioni già adottate volte a garantire un efficiente utilizzo degli immobili pubblici in un’ottica di ottimizzazione degli spazi occupati.

In particolare (art. 24 comma 4) è anticipato al 1° luglio 2014 il termine a decorrere dal quale opera la rinegoziazione automatica dei canoni di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale stipulati non solo dalle amministrazioni centrali ma da tutte le pubbliche amministrazioni (secondo la definizione allargata di cui al richiamato articolo 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001). Si prevede tuttavia che le regioni e le province autonome possano adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente.

Vale a dire che, anziché a decorrere dal 1° gennaio 2015, per i canoni di affitto degli immobili utilizzati per fini istituzionali da Stato, Regioni, Province, Comuni, scuole, università, Camere di commercio, ASL ecc., già dal prossimo 1° luglio scatterà la riduzione nella misura del 15%, rispetto a quanto annualmente corrisposto. La riduzione del canone opera automaticamente, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del proprietario.

A margine di quanto detto si evidenzia che la previsione relativa alla rinegoziazione dei canoni delle locazioni passive non è una novità ma aveva già trovato spazio nell’ambito di alcune precedenti leggi finanziarie (vedi: Legge n. 266/2005 art. 1, co. 478 e Legge n. 296/2006 art. 1, co. 204) seppur sotto una formulazione parzialmente diversa che nella prassi aveva avuto una minima applicazione.

SINTESI LOCAZIONI PASSIVE

Il decreto legge sotto tale aspetto è da valutarsi negativamente in quanto:

- pur non volendo ostacolare la politica di riduzione delle spesa pubblica appare piuttosto illegittimo introdurre la decurtazione automatica del canone di locazione già a decorrere dal mese di luglio anticipandone di ben sei mesi prima l’entrata in operatività. Occorre, infatti, considerare che la crisi economica se vale per le casse dello Stato altrettanto vale per i privati che sono costretti a subire senza poter far nulla l’imposizione di una simile previsione contrattuale in un rapporto che già di regola non appare troppo “bilanciato”;
- oltre ad anticipare dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014 la decorrenza della decurtazione dei canoni nella misura del 15% amplia notevolmente anche la tipologia dei “conduttori” pubblici con la conseguenza che il numero degli immobili interessati dalla “decurtazione” è molto più elevato che in precedenza così come il numero dei proprietari interessati.

4- Lavori pubblici

Il decreto-legge contiene due importanti disposizioni di interesse per il settore dei lavori pubblici.

1. Anzitutto viene introdotta, con il comma 4 dell’art. 9 del Decreto-legge in commento, una modifica al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti, relativo alle **centrali di committenza dei piccoli Comuni**.

La nuova formulazione della norma in commento prevede, infatti, che i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di Comuni esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Si tratta di una modifica di rilievo, per due ordini di ragioni.

- In primo luogo, viene decisamente **ampliato il novero dei soggetti** che devono ricorrere alle centrali di committenza, poiché scompare il riferimento ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che viene sostituito da quello generale a tutti i Comuni che non siano anche capoluogo.
- In secondo luogo, **scompare la previsione**, introdotta recentemente nel comma 3-bis dalla Legge di Stabilità 2014, **che sottraeva i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dall'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per l'acquisizione di lavori in economia mediante amministrazione diretta, ossia per importi fino a 50.000 euro, e mediante affidamenti diretti, dunque per importi fino a 40.000 euro.**

La nuova formulazione della norma desta alcune perplessità, poiché amplia in numero dei soggetti obbligati a ricorrere alle centrali di committenza ed estende nuovamente detto obbligo a tutte le tipologie di affidamento, contrariamente a quanto auspicato dall'Ance.

L'Associazione aveva, infatti, evidenziato, per ciò che concerne gli affidamenti di lavori pubblici, **l'opportunità di una limitazione dell'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza alle acquisizioni di importo superiore a 500.00 euro**. Ciò in quanto quelli di importo inferiore si prestano alla gestione diretta da parte dei Comuni stessi.

2. Viene, poi, **eliminato**, all'art. 26, **l'obbligo di pubblicazione per estratto dei bandi ed avvisi di gara su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a diffusione locale del luogo dove si eseguono i contratti.**

Mediante una modifica all'art. 66, comma 7, del Codice dei contratti, viene, infatti, previsto che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l'Osservatorio.

Inoltre, mediante una modifica analoga all'art. 122, comma 5, del medesimo Codice, viene previsto che per gli avvisi ed i bandi relativi ad affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, la pubblicazione avvenga on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l'Osservatorio; da ultimo, per i bandi relativi a contratti di importo inferiore a 500.000 euro, viene prevista la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune nonché sul profilo di committente della stazione appaltante.

- Con le nuove disposizioni **scompare**, pertanto, **l'obbligo della pubblicazione per estratto dei bandi ed avvisi sui quotidiani, con l'intento**, esplicitato nella relazione illustrativa al DL, **di porre rimedio al significativo aggravio dei costi** delle procedure di selezione del contraente, a fronte di un non significativo incremento della diffusione dell'informazioni funzionale alla realizzazione dei principi di pubblicità e trasparenza.

Tuttavia, **viene introdotto, in capo agli aggiudicatari, di rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.**

5- Misure fiscali

“Taglio” delle aliquote IRAP del 10% a favore delle imprese, con riduzione dell’aliquota principale dal 3,9% al 3,5% e “bonus” in busta paga fino a 80 euro, per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 26.000 euro.

Previste, inoltre, misure in tema di fatturazione elettronica, rivalutazione dei beni d’impresa e compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti della PA..

Queste le principali novità fiscali, per il settore delle costruzioni, contenute nel **Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66** recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*” (cd. “*Decreto Spending review*”), pubblicato sulla *G.U.* n.95 del 24 aprile 2014 ed in vigore dalla medesima data.

IRAP – Riduzione aliquote dal 2014 (art.2)

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (ossia 2014 per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’art.2 del DL 66/2014, modificando l’art.16 del D.Lgs. 446/1997, prevede una riduzione del 10% delle aliquote IRAP, attualmente vigenti.

Dal periodo d’imposta 2014, pertanto, le aliquote dell’imposta regionale sono pari a:

- 3,5%, anziché 3,9%, in via generale, ossia per i soggetti¹ esercenti attività d’impresa per i quali non sono previste le aliquote specifiche di seguito indicate;
- 3,8%, anziché 4,2%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, ad eccezione delle imprese di costruzione e gestione di autostrade e trafori²;
- 4,2%, anziché 4,65%, per le banche e gli altri intermediari finanziari³;
- 5,3%, anziché 5,9%, per le imprese di assicurazione⁴;
- 1,7%, anziché 1,9%, per i soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca⁵.

In sostanza, per i soggetti che applicano il “metodo storico”, le nuove aliquote si applicano a partire dalla dichiarazione IRAP 2015 (relativa al periodo d’imposta 2014), mentre con riferimento alla dichiarazione 2014 (per l’anno 2013), restano applicabili le aliquote stabilite in base alla precedente formulazione dell’art.16 (ossia prima dell’entrata in vigore del medesimo DL)⁶.

Diversamente, per i soggetti che adottano il “metodo previsionale”⁷, il “*Decreto Spending review*” permette di usufruire, seppur parzialmente, della riduzione delle aliquote, già in sede di primo acconto (1^a rata - giugno 2014).

In particolare, tale metodo prevede, per i contribuenti che hanno delle aspettative di riduzione della produzione netta (ossia della base imponibile IRAP) rispetto all’anno precedente, di

¹ Si tratta di persone fisiche, società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate, nonché delle società di capitali (di cui agli artt. 5 e 73, co.1, lett. a e b, del D.P.R. 917/1986 - TUIR).

² Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 446/1997.

³ Ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 446/1997.

⁴ Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 446/1997.

⁵ Ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 446/1997.

⁶ Pertanto, gli acconti IRAP dovuti a giugno e a novembre 2014, relativamente al medesimo periodo d’imposta, dovranno essere versati in misura pari all’importo dell’IRAP pagato l’anno precedente (2013 – cd. “metodo storico”).

A tal riguardo, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 99/2013, gli acconti, da versare in 2 rate, rispettivamente pari al 40% (1^a rata di acconto –giugno) ed al 60% (2^a rata di acconto – novembre), sono dovuti nella misura pari a:

- 100% per le persone fisiche e società di persone;
- 101,5% per le società di capitali.

Resta fermo che, al momento del saldo IRAP 2014 (giugno 2015), l’ammontare dell’imposta dovuta dovrà essere ricalcolato alla luce delle nuove aliquote.

⁷ Ai sensi dell’art.4 del DL 69/1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 154/1989.

determinare l'imposta sulla base di un valore della produzione "stimato" inferiore rispetto a quello dell'anno precedente.

A tale valore, pertanto, verranno applicate aliquote IRAP, parzialmente ridotte, differenziate a seconda dell'attività esercitata⁸.

Di conseguenza, con riferimento al 2014 i contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che intendono "sottostimare" il valore della produzione rispetto a quello relativo al 2013, applicheranno le nuove aliquote IRAP sin dalle rate di acconto di giugno e novembre 2014.

Resta fermo che l'eventuale versamento in più o in meno dell'imposta (effettuato su un valore stimato della produzione netta), potrà essere recuperato in sede di saldo (IRAP 2014, ovvero di acconto IRAP 2015).

Tale soluzione risponde alle esigenze delle imprese che, a causa della perdurante crisi economica, hanno subito una drastica riduzione del fatturato.

Anche per quanto riguarda la facoltà, attribuita alle Regioni, di variare (in aumento o in diminuzione) le aliquote IRAP, ai sensi dell'art. 16, co.3, del D.Lgs. 446/1997, il "Decreto Spending review" riduce la possibilità di variazione dall'1% allo 0,92%.

Resta comunque ferma la facoltà delle Regioni di ridurre le aliquote IRAP fino all'azzeramento, ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 68/2011.

Inoltre, l'art.2 del DL 66/2014 stabilisce che, nell'ipotesi in cui le Regioni abbiano già esercitato tale facoltà, le suddette variazioni devono tener conto delle nuove aliquote IRAP.

Ad esempio, qualora l'aliquota base del 3,9% sia stata già aumentata al 4,9%, per effetto della maggiorazione di un punto percentuale deliberato dalla Regione, tale valore deve essere rideterminato alla luce delle nuove aliquote.

Pertanto, la suddetta maggiorazione regionale (1%) deve essere sommata al valore della nuova aliquota-base (3,5%), determinando una nuova aliquota IRAP maggiorata pari al 4,5% (1%+3,5%).

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la relazione tecnica acclusa al Provvedimento indica che l'adozione delle nuove aliquote IRAP comporta una riduzione di gettito pari a 700 milioni di euro per il 2014.

Cuneo fiscale – Riduzione per i lavoratori dipendenti e assimilati (art. 1)

A partire dal mese di maggio, e solo per il 2014, ai lavoratori dipendenti e assimilati, è riconosciuto, in via automatica, un credito che produrrà un aumento in busta paga, nella misura massima di 80 euro.

Al riguardo, in attesa di un intervento normativo strutturale, che riduca genericamente la pressione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, da attuare nella legge di Stabilità 2015, viene modificato l'art. 13 del D.P.R. 917/1986 – TUIR, che disciplina le detrazioni d'imposta per i lavoratori dipendenti.

In merito, il nuovo co. 1-*bis* del citato art. 13 del TUIR attribuisce un credito IRPEF, nella misura pari a:

- 640 euro, in caso di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro (che corrisponde a 80 euro in più per ogni singola busta paga);

⁸ Le aliquote si applicano, rispettivamente, nella misura di:

- 3,75%, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa;
- 4%, per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, ad eccezione delle imprese di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- 4,5%, per le banche e gli altri intermediari finanziari;
- 5,7%, per le imprese di assicurazione;
- 1,8%, per i soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca.

- 640 euro, in caso di reddito complessivo superiore a 24.000, fino a 26.000 euro, attribuito in funzione del rapporto tra *“l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro”* (il credito mensile viene garantito in misura ridotta).

In particolare, la nuova agevolazione si aggiunge alle detrazioni ordinarie già previste, per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, dall'art. 13 del D.P.R. 917/1986 - TUIR.

Diversamente, il DL 66/2014 non attribuisce alcun “bonus” ai lavoratori “incapienti”, ossia ai soggetti con un reddito inferiore a 8.000 euro, poiché, in tal caso, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell'art.13, co.1 del TUIR) azzerava totalmente l'IRPEF dovuta.

Con riferimento alle modalità operative, il Provvedimento, riconoscendo il “bonus” solo per il 2014, prevede che il credito sia rapportato al periodo di lavoro svolto nell'anno e, allo stesso tempo, stabilisce che l'agevolazione sia automatica, senza alcuna richiesta da parte dei beneficiari.

Circa le modalità operative di attribuzione del beneficio, il *“Decreto Spending review”* stabilisce che il sostituto d'imposta dovrà:

- verificare la “capienza” reddituale del lavoratore (ossia reddito da lavoro dipendente superiore a 8.000 euro);
- ripartire tale “bonus” nelle retribuzioni erogate da maggio a dicembre 2014, in funzione del periodo di lavoro effettivamente svolto nell'anno.

A tal riguardo, il sostituto d'imposta, per “finanziare” tale credito utilizzerà *“l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga, e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga”*.

Sotto il profilo degli effetti finanziari connessi a tale misura, la relazione tecnica al DL 66/2014 stima una perdita di gettito pari a circa 6,7 miliardi di euro per il 2014.

Rivalutazione dei beni d'impresa (art.4)

L'art.4, co.11, del DL 66/2014 interviene, altresì, sui termini di versamento delle imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni d'impresa, introdotta dalla legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014)⁹.

Come noto, la legge 147/2013 prevede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, con esclusione espressa degli immobili “merce”.

La rivalutazione è soggetta all'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP con l'aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili e deve essere eseguita nel bilancio 2013 (da approvare nel 2014) con riferimento ai beni iscritti nel bilancio relativo al 2012¹⁰.

Con riferimento al versamento dell'imposta sostitutiva, l'art.1, co.145, della legge di Stabilità 2014 prevedeva la possibilità di pagamento in 3 rate annuali di pari importo.

A tal riguardo, con il *“Decreto Spending review”* viene meno il versamento rateale, e viene previsto l'obbligo di versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione, ossia entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (giugno 2014).

Resta ferma la possibilità di compensare l'imposta sostitutiva con altre imposte, ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

In base alla relazione tecnica, la nuova disposizione sulla rivalutazione dei beni d'impresa produce, per il 2014, effetti finanziari positivi per l'Erario, in misura pari a 607,6 milioni di euro.

⁹ Cfr. art.1, co.140 e seguenti, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) - Cfr. ANCE *“Legge di Stabilità 2014 – Le misure fiscali d'interesse per il settore” – ID n.14342 dell'8 gennaio 2014.*

¹⁰ La rivalutazione riguarda tutti i beni patrimonializzati dell'impresa, ivi compresi i fabbricati e le aree edificabili, e assume efficacia dall'esercizio 2016. I beni rivalutati non possono essere ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima dell'inizio del periodo d'imposta 2017.

Fatturazione elettronica – Novità (art.25)

Sotto tale profilo, l'art.25 del DL 66/2014 prevede l'anticipazione al 31 marzo 2015 (anziché 6 giugno 2015), del termine di invio obbligatorio delle fatture in forma elettronica¹¹ in caso di prestazioni eseguite nei confronti di:

- P.A. diverse dalle Amministrazioni centrali (ossia Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza ecc.)
- Amministrazioni locali (ad es., Regioni, Province e Comuni).

In sostanza, anche per le P.A. locali, il termine di operatività della fatturazione elettronica viene fissato al 31 marzo 2015, senza attendere lo specifico Decreto attuativo da emanare in attuazione dell'art.1, co.214, della legge 244/2007 (legge di stabilità 2008).

Al riguardo, viene, poi, previsto che le fatture elettroniche emesse verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:

- il Codice identificativo di gara (CIG)¹²;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 3/2003¹³.

Nell'ipotesi in cui le fatture non riportino i citati codici CIG e CUP, viene ulteriormente stabilito il divieto, per le P.A., di procedere al pagamento delle fatture elettroniche.

In sostanza, la fattura elettronica diventerà obbligatoria:

- dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l'Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ivi comprese le Amministrazioni locali (ad es. i Comuni).

In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Compensazione fra crediti commerciali verso la P.A. e debiti fiscali (artt.39-40)

In tal ambito, gli artt.39 e 40 del "*Decreto Spending review*" prevedono:

- la messa a regime del meccanismo di compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali derivanti dalla chiusura anticipata delle liti (finora, il meccanismo operava per i soli crediti maturati nei confronti della P.A. entro il 31 dicembre 2012)¹⁴.

Come noto, tale modalità di compensazione avviene mediante l'utilizzo del Modello F24 telematico ("*F24 Crediti PP.AA.*"), che deve indicare gli importi del credito certificato e del debito fiscale;

- l'estensione al 30 settembre 2013 del termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo (il termine per la notifica era precedentemente fissato al 31 dicembre 2012)¹⁵.

¹¹ Come noto, si ricorda infatti, che, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l'art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l'introduzione graduale:

- dell'obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni.
- del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse.

Cfr. ANCE "*Fatturazione elettronica nei confronti della P.A. – Aggiornato il Dossier ANCE*" – ID n.15906 del 17 aprile 2014.

¹² Tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

¹³ L'art.11 della legge 3/2003 disciplina il "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici", che, per ogni nuovo progetto di investimento pubblico le P.A. competenti, o i soggetti aggiudicatori, richiedono in via telematica secondo una specifica procedura definita dal CIPE.

¹⁴ Art.28-*quinquies* del D.P.R. 602/1973.

In tal caso, la compensazione viene effettuata mediante presentazione ad Equitalia della certificazione del credito verso la P.A., che provvederà ad estinguere il debito fiscale¹⁶.

In base alla relazione tecnica del DL 66/2014 le disposizioni relative all'utilizzo in compensazione dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. non determinano effetti finanziari.

24 aprile 2014

¹⁵ Art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973 e art.9, co.2, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013.

¹⁶ Cfr. ANCE "Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali – La disciplina completa" – ID n.14810 del 6 febbraio 2014.